

COMUNE DI MARENE

REGOLAMENTO

PER

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO "A" ALLA D.C.C. n. 44
IN DATA 04/11/2002
IL SEGRETARIO COMUNALE

Premessa

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Marene nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 21 D.lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, delle raccolte differenziate nel territorio comunale e dei servizi di nettezza urbana.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per **Comune** si intende l'Amministrazione Comunale di Marene nell'espletamento di tutte le proprie competenze inerenti il presente regolamento
2. Per **rifiuto** si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Per **produttore** si intendono la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
4. Per **detentore** si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
5. Per **utenza** si intende il produttore o il detentore di rifiuti.
6. Per **gestione** si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
7. Per **raccolta** si intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
8. Per **raccolta differenziata** si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire alla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
9. Per **smaltimento** si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i..
10. Per **recupero** si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i..
11. Per **spazzamento** si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
12. Per **stoccaggio** si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997;
13. Per **deposito temporaneo** si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;

- d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
14. Per **luogo di produzione** dei rifiuti si intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 15. Per **bonifica** si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 16. Per **messa in sicurezza** si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 17. Per **combustibile da rifiuti** si intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
 18. Per **compost** da rifiuti si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.
 19. Per **Bacino d'utenza** si intende l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
 20. Per **Ente responsabile di Bacino** si intende l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", e secondo le caratteristiche di pericolosità, in "pericolosi" e "non pericolosi";
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto di cui al comma 4 dell'art. 45 del Dlgs. n. 22/1997.
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. **Sono pericolosi** i rifiuti non domestici iscritti nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22/1997 e s. m. i.

Articolo 4 – Campo di applicazione ed esclusioni

1. Sono disciplinati da presente regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio del Comune per i quali il Comune stesso ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
2. L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati e la disciplina generale della piattaforma ecologica (qualora esistente) sono disciplinate da apposito Regolamento adottato dal Comune.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge 13/07/1976, n. 615 e dal D.P.R. 24/05/1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. 13/02/1964, n. 185);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dalla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - i) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) alle attività di recupero di cui all'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
4. Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento i seguenti tipi di Rifiuti:
 - a) Rifiuti Speciali non assimilati e Speciali Pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei produttori) per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. servizi integrativi per la gestione degli stessi.
 - b) Scarichi industriali, Emissioni gassose, Polveri, Calore, Radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello Europeo, Nazionale, Regionale, Provinciale.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, così come individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della

- Sanità, di cui all'art. 45, comma 4., punto b) del D.Lgs. 22/1997;
- c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
 4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato.
 5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
 6. La privativa comunale non si applica:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 D.lgs. n. 22/1997 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
 7. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rifiuti, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico.
 - b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati; essa costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti;
 - c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che può prevedere aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa di un riutilizzo o dell'avvio dei medesimi al riciclo o alle varie forme di trattamento;
 - d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltramento all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;
 - e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.

Articolo 6 – Divieti e criteri di comportamento

1. È fatto espresso divieto di:
 - a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;
 - b) depositare presso i cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;
 - c) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
 - d) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde"

(sfalci, potature, fogliame, ramaglie)

2. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi trasparenti distribuiti dal Comune, contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta", o il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.
3. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
4. In caso di accertata inadempienza, l'organo competente con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali - previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili - dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
6. I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
7. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto, devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dal Comune al termine dell'orario di vendita e posizionare i rifiuti nel luogo e con le modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta.
8. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

Articolo 7 - Flussi di rifiuto captabili

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art 3, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:
 - a) RUR (rifiuti urbani riciclabili)
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - imballaggi in plastica e nylon
 - imballaggi in vetro
 - prodotti tessili e abiti
 - lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata
 - altri materiali riciclabili (cascami di legno, ferrosi)
 - b) RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)
 - vernici, inchiostri
 - solventi
 - prodotti fotochimici
 - pesticidi
 - tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
 - c) RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)
 - medicinali
 - batterie e pile
 - altri tipi di metalli
 - altri tipi di plastica
 - d) RIFIUTI PUTRESCIBILI
 - Rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in: rifiuti organici domestici; rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
 - rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati.
 - e) RIFIUTI SECCHI
 - I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i pannolini, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli.
 - f) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
 - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
 - rifiuti di particolari categorie di cui al successivo titolo 5;

Articolo 8 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Le frequenze di raccolta porta a porta sono determinate dal contratto di servizio e modificate in via ordinaria con provvedimento del competente organo del Comune. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 22/1997.
2. L'organizzazione di flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente:
 - a) **RUR (Rifiuti Urbani Riciclabili):**
 - 1) ***Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche:***
Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori da 40 lt. o nei cassonetti da 120 lt.,

240 lt. 360 lt.

L'utenza è tenuta a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica ed a piegare gli imballaggi di grandi dimensioni.

E' consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe);

E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico.

E' consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO.

2) Imballaggi primari e secondari in plastica

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori da 40 lt. o nei cassonetti da 120 lt., 240 lt. 360 lt.

L'utenza è tenuta a ridurre il volume degli imballaggi, in particolar modo comprimendo le bottiglie.

E' consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle direttive COREPLA.

3) Imballaggi primari in vetro

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori stradali.

L'utenza è tenuta ad inserire il rifiuto nei contenitori.

È vietato il conferimento fuori dai contenitori di ogni rifiuto in vetro, ivi compresi imballaggi di grandi dimensioni.

E' consentito rompere il materiale al fine di poterlo inserire all'interno del contenitore.

4) Imballaggi in alluminio e banda stagnata

Raccolta mediante conferimento nei sacchetti semitrasparenti di colore rosso distribuiti dal comune, oppure direttamente presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

Nel primo caso l'utenza è tenuta a riporre nei sacchetti il rifiuto quanto più possibile privo di residui di cibo o liquido e, per quanto attiene le lattine in alluminio, cercando di ridurre il volume.

E' assolutamente vietato il conferimento nei sacchetti semitrasparenti rossi di materiali da imballaggio in alluminio e banda stagnata etichettati "T" e "F".

E' consentito il conferimento dei materiali previsti e specificati dalle direttive CONAI e CIAL.

5) Prodotti tessili e abiti usati

Raccolta mediante il conferimento diretto delle utenze presso i punti indicati dal gestore del servizio o presso la piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

In questo caso l'utenza è tenuta a riporre il materiale in modo da ridurre il volume ed in modo ordinato.

E' consentito il conferimento di abiti usati, scarpe e borse usate.

È consentita la raccolta "porta a porta" una tantum – e previa segnalazione scritta da far pervenire agli uffici comunali – da parte delle associazioni del volontariato operanti sul territorio.

6) Altri materiali riciclabili

Raccolta domiciliare per quanto riguarda i beni ingombranti e durevoli in metallo ferroso ed in legno, ovvero conferimento diretto presso la piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

Tali materiali saranno successivamente separati e selezionati a cura del Gestore del Servizio.

In questo caso l'utenza è tenuta a rivolgersi ai competenti uffici del Comune o al gestore del servizio al fine di prenotare la raccolta domiciliare.

b) RUAP (Rifiuti Urbani e Assimilati Pericolosi)

1) Vernici ed inchiostri:

presso rivenditori autorizzati al ritiro;

presso piattaforma ecologica attrezzata se esistente

2) Solventi:

presso rivenditori autorizzati al ritiro

presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente

3)Prodotti Fotochimici:

presso fotografi autorizzati al ritiro
presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente

4)Pesticidi

consorzi agrari;
presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

5)Tubi fluorescenti ed altri contenitori in mercurio

presso rivenditori autorizzati al ritiro
presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente

c) RUANP (Rifiuti Urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

1)Medicinali e farmaci:

contenitori stradali ubicati presso la farmacia

2)Batterie e pile

contenitori stradali individuati con adesivi recanti la dicitura “raccolta batterie usate”;
presso rivenditori autorizzati al ritiro per quanto attiene le batterie per autoveicoli;

d) RIFIUTI PUTRESCIBILI

1)Rifiuti organici domestici

Nell’area urbana la raccolta avviene attraverso sacchi di MATER-BI collocati in appositi contenitori dedicati, di capienza variabile a seconda delle specifiche esigenze dell’utenza;

Le utenze sono tenute:

- a conferire nei contenitori dedicati i rifiuti organici racchiusi esclusivamente negli appositi sacchi in MATER-BI;
- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall’Amministrazione comunale.

È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso dal MATER - BI, ovvero conferire il medesimo fuori dai contenitori dedicati.

Per le utenze domestiche residenti al di fuori dell’area urbana, tale frazione è smaltita mediante la pratica del compostaggio domestico;

E' consentito l’utilizzo degli scarti organici per il mantenimento di animali domestici.

2) Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

Raccolta domiciliare a cassonetto.

È consentito l’utilizzo degli scarti organici per il mantenimento di animali domestici.

Alle attività di ristorazione (comprese le mense) e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito dal gestore del servizio un apposito cassonetto da lt. 240 in comodato d’uso gratuito.

3)Rifiuti derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

Le utenze del centro urbano che eseguono la manutenzione di giardini e che non sono tenute a praticare il compostaggio domestico, debbono conferire i materiali vegetali di scarto, negli appositi sacchi o contenitori autorizzati dal Comune, oppure conferire tali rifiuti direttamente presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il conferimento secondo le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

e) RIFIUTI SECCHI

1) Rifiuti urbani e assimilati indifferenziati

La raccolta dei rifiuti che non rientrano nelle altre categorie specificate è realizzata tramite sacchi raccolti “porta a porta”.

Le utenze sono tenute:

- a conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi semitrasparenti di colore grigio,

recanti la scritta “Comune di Marene”. Questo sacchetto è idoneo al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, pertanto non saranno ritirati i rifiuti - di qualsiasi natura - adagiati all'esterno del sacchetto in oggetto;

- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada o fuori dalle sedi delle attività nel caso di utenze non domestiche.

I sacchi devono essere apposti fuori dall'abitazione o dalla sede dell'azienda la mattina di effettuazione della raccolta - entro l'inizio della stessa - ovvero la sera precedente.

Al fine di evitare situazioni ambientali indecorose, il Comune potrà fornire - in comodato o in proprietà, previo pagamento di un corrispettivo da determinarsi con provvedimento del competente organo del Comune stesso - la dotazione di un contenitore per lo stoccaggio dei sacchetti di cui sopra, fino al passaggio del servizio. In quest'ultimo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lasceranno sul posto il contenitore e il ritiro del medesimo avverrà a cura dell'utenza stessa.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti SECCHI

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- i rifiuti urbani riciclabili;
- i rifiuti umidi;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietato conferire rifiuti secchi non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti secchi devono essere posti esclusivamente in sacchetti di cui al primo comma ed in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma di legge e del presente regolamento.

Il ritiro dei sacchi per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile è un parametro del pagamento della parte variabile della tariffa.

2) Pannolini e pannoloni

La raccolta è effettuata tramite sacchi raccolti “porta a porta”.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi semitrasparenti di colore grigio, recanti la scritta “Comune di Marene”, destinati al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, oppure ad utilizzare gli appositi sacchi semitrasparenti di colore verde;
- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi - eventualmente inseriti in appositi contenitori - lungo la pubblica strada o fuori dalle sedi delle attività nel caso di utenze non domestiche, la mattina di effettuazione della raccolta - entro l'inizio della stessa - ovvero la sera precedente.

E' assolutamente vietato il conferimento dei pannolini o pannoloni mediante sacchi diversi da quelli dedicati e con modalità difformi da quelle prescritte;

3) Rifiuti secchi ingombranti

Le utenze sono tenute a smaltire i rifiuti ingombranti mediante servizio di raccolta domiciliare a chiamata.

L'utente dovrà recarsi o telefonare ai competenti uffici del Comune o al gestore del servizio

per concordare tempi e modalità di asporto.

E' garantita la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti una volta al mese e, per ogni utenza, di un massimo di tre "pezzi" per intervento.

Spetta al Gestore del Servizio provvedere, in seguito, alla cernita dei materiali riciclabili, ferro, legno e cartoni.

4) Rifiuti di particolari categorie.

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 20, qualora non provvedano alla consegna dei medesimi al rivenditore nel momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, dovranno conferirli al servizio pubblico, o mediante la raccolta domiciliare a chiamata, ovvero presso la piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

Nel primo caso l'utente dovrà recarsi o telefonare ai competenti uffici del Comune o al Gestore del servizio per concordare tempi e modalità di asporto.

f) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

1) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani.

Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 22 e avviati in discarica.

2) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni .

Sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

3) Rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dai competenti organi del Comune con specifici provvedimenti a seconda delle rispettive competenze.

Articolo 9 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta in ossequio alle indicazioni di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 22/1997.

Articolo 10 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, art. 13 comma 1 e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 11 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. In ossequio al disposto dall'art.21, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 22/1997 si dispone quanto segue:
le pesate vengono effettuate dal gestore del servizio sulla pesa all'uopo indicata con apposito

provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio ed una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al funzionario comunale preposto.

Articolo 12 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione della raccolta della frazione putrescibile, dalla quale sono escluse le zone del territorio più vocate alla pratica del compostaggio domestico. I competenti organi del Comune possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.
2. Orari e frequenze di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e l'Ente Gestore, pertanto questa materia viene demandata a detti accordi. In casi particolari il Comune ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.
3. Al fine di fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può intervenire il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 22/1997.

Articolo 13 - Trattamento domestico della frazione organica

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione putrescibile dei rifiuti.
2. Le utenze dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la frazione putrescibile e compostarla a mezzo bio-compostatore, ovvero tramite corretta gestione di cumulo, di silos di compostaggio o con altra metodica idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo ad emissione di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro.

Articolo 14 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise con provvedimenti dei competenti organi del Comune, dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di informazione della cittadinanza e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.
3. Per le violazioni di seguito descritte si applicano, tenuto conto degli artt. 114 e 117 Cost. e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., le seguenti sanzioni:
 - a) da € 100,00 a € 500,00 in caso di conferimento di rifiuti secchi indifferenziati in sacchi diversi da quelli indicati all'art. 8, comma 2, lettera e), numero 1), ovvero in cestini portarifiuti o comunque con modalità difformi da quelle prescritte nel citato articolo;
 - b) da € 100,00 a € 250,00 in caso di conferimento di pannolini e pannoloni in modalità difformi da quelle indicate all'art. 8, comma 2, lettera e), numero 2);
 - c) da € 100,00 a € 500,00 in caso di conferimento di rifiuti secchi indifferenziati, così come qualificati e determinati agli artt. 7 e 8, nei sacchetti o contenitori dedicati alle raccolte differenziate, così come individuati all'art. 8
 - d) da € 100,00 a € 500,00 per ogni tipologia di RUR (rifiuti urbani riciclabili) conferita con modalità difformi da quelle previste all'art. 8 del presente Regolamento;
 - e) da € 50,00 a € 150,00 in caso di conferimento nei sacchi di cui all'art. 8, punto 2.5.1 di RUR o RIFIUTI PUTRESCIBILI
 - f) da € 150,00 a € 1.000,00 nel caso di abbandono di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in relazione all'art. 6 del presente Regolamento.
4. È fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie

punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato.

5. I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento, verranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici, salvo quanto disposto all'art. 6

Articolo 15 - Obbligo di riciclaggio e commercializzazione dei residui recuperabili

1. I soggetti incaricati della gestione del servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare al Comune che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione putrescibile).
2. I soggetti di cui sopra sono tenuti a far pervenire all'Ufficio Ragioneria del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione, che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.
3. Per quanto riguarda la proprietà dei rifiuti e le condizioni economiche, fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

Articolo 16 - Gestione dei rifiuti presso le utenze non domestiche

1. le utenze non domestiche devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti da loro stesse prodotti, mediante disposizioni volte a perseguire:
 - la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
 - la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Lgs. n. 22/1997;
 - l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui all'art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - la concentrazione dei rifiuti in appositi contenitori e/o sacchi debitamente predisposti dal Comune.
2. Il servizio di raccolta destinato a tali utenze, sarà dimensionato in relazione ad autocertificazioni o - in alternativa - ai limiti quantitativi massimi espressi nel provvedimento di assimilazione di cui all'art. 20. Qualora i rifiuti prodotti da tali utenze risultassero in quantitativi inferiori rispetto al dimensionamento del servizio, la relativa segnalazione presso i competenti uffici del Comune, sarà cura del produttore.
3. Qualora non sia assicurata la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo e ciò comporti costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive che il Comune dovesse sostenere a seguito della violazione.

**TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI
CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA
IMBALLAGGIO**

Articolo 17 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le definizioni inerenti la disciplina degli imballaggi sono quelle previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 22/1997.
2. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.
3. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e, in secondo luogo, al loro riciclaggio.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997 sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, riuniti nel CONAI, i costi per:
 - il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
5. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997 i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E del D.Lgs. n. 22/1997 e i relativi obiettivi intermedi.
6. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 - ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 18 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f) del comma 2. dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).
2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997.
3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, pertanto i produttori di tali rifiuti possono organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, ovvero conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta.

Articolo 19 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviene per qualità e per quantità.
2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/07/1984, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs. n. 22/1997.
3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani, viene stabilita e variata sulla base di ordinanze sindacali, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 20 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico.
2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio Comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:
 - frigoriferi;
 - surgelatori e congelatori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.

Articolo 21 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Lgs. n. 22/1997.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 22 - Gestione dello spazzamento

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.
2. Il servizio può essere svolto dal Comune in economia, o mediante appalto a terzi.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati al Responsabile del competente Servizio del Comune, che provvede anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo del gestore del servizio di raccolta rifiuti.
4. Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti:
 - a) Spazzamento strade pubbliche:
 - raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dal Responsabile del competente Servizio del Comune;
 - b) Cestini e contenitori:
 - allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico il soggetto gestore del servizio provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo;
 - i cestini nelle aree pubbliche devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste per il servizio pubblico di raccolta rifiuti secchi indifferenziati.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Articolo 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.

Articolo 25 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Servizio interessati.

Articolo 26 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, acquisiti i pareri favorevoli dei competenti organi sanitari e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.